

COMUNE DI CONTROGUERRA

L'organo di revisione:

Revisore Unico Dei Conti De Berardinis Fabrizio

Verbale n. 3 del 11.03.2024

OGGETTO: Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 08/04/2024 ad oggetto: "PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE DELLA SEZIONE DEL PIAO NELLA PARTE RELATIVA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026".

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale provvede alla variazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 – 2026;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) ai sensi dei conteggi effettuati secondo il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, il parametro di spese di personale su entrate correnti come **da rendiconto 2022** risulta essere pari al 24,75%, e che pertanto il Comune di Controguerra si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (27,60%);
- c) secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

d) a norma dell'art 5 del citato decreto "in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

Atteso che:

- il Comune di Controguerra per l'anno 2023 potrebbe incrementare la spesa di personale fino al 30% della spesa del personale registrata nel 2018 (pari ad € 163.991,34) che va ricondotta al limite del valore soglia del 27,60 % di cui al comma 1, dell'articolo 4 di € **67.055,40 (allegato A)**;
- la presente programmazione permette di rispettare il principio di riduzione delle spesa di personale, considerato che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPCM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la spesa sostenuta nel 2009, per emolumenti corrisposti a personale assunto a tempo determinato, è pari a € 90.176,88;

Verificato il rispetto del vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 – 2026 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

ai sensi del comma 8 dell'art.19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Controguerra, 11.04.2024

Il Revisore Unico

Dott. Fabrizio De Berardinis

